

**Avv. Pasquale Gervasi**

Via Dei Monti, n. 23/25; 83012 – Cervinara (AV)  
Tel.: 0824/84.29.83; fax: 0824-83.94.10  
E-mail: pasquale.gervasi@hotmail.it

**COPIA**

DOMICILIO ELETTO c/o Studio Avv. Gianfranco Di Sabato  
in Napoli alla Via Aniello Falcone, n. 376;  
Tel.: 081/714.67.46-714.47.62; Fax: 081/246.29.76

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA**

**- NAPOLI -**

**Sezione Quarta**

(R.G. n. 1166/2015)

***Motivi aggiunti con istanza di sospensione***

\* \* \*

***Per***

**MARRO Antonia**, rappresentata e difesa – in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo – dall'avv. Pasquale Gervasi (c.f.: GRV PQL 75C19 A509B; p. e. c.: pasquale.gervasi@avvocatiavellinopec.it; fax num. 0824-83.94.10), col quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Gianfranco Di Sabato in Napoli alla Via Aniello Falcone, n. 376

*- Ricorrente*

***Contro***

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale *ex lege* domicilia in (80100) Napoli alla Via A. Diaz, n. 11 e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale, con sede in (80142) Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n. 55

*- P.A. Resistente (costituita)*

***e nei confronti di***

**MANNARELLI Carmela**, residente in (80144) Napoli alla Via Cupo Fosso del Lupo, n. 131, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Annunziata, Anna Pina Micuccio e Gaetana Paolino, con i quali elettivamente domicilia presso l'avv. Eugenio Pappa Monteforte in Napoli alla Via Stendhal, n. 11;

**MORESE Rosalba**, residente in (80024) Cardito alla Via Pietro Donadio, n. 38, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Annunziata, Anna Pina Micuccio e Gaetana Paolino, con i quali *ex lege* domicilia presso la segreteria T.A.R.-Napoli alla Piazza Municipio, n. 64 ed elettivamente in Salerno alla Piazza Sant'Agostino, n. 29

- *Controinteressati (costituiti)*

#### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- a) *del D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot.n. AOODRCA. 3355 del 1° aprile 2015, ad oggetto approvazione della nuova graduatoria del concorso per reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, bandito con D.D.G. del personale didattico del M.I.U.R., Dipartimento per l'Istruzione, in data 13 luglio 2011 (pubblicato in G.U. 15.07.2011 – IV Serie speciale, n. 56);*
- b) *di ogni atto pregresso, connesso e consequenziale.*

--§-- --§-- --§--

#### PREMESSO

- che l'istante è docente a tempo indeterminato nella scuola pubblica ed insegna presso l'Istituto Superiore “*De Gruttola*” di Ariano Irpino (AV) (**doc. 1**);
- che in data 15 luglio 2011 fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale (4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56) il Bando di selezione per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (**doc. 2**), con n. 2.386 posti messi a concorso in tutta Italia, di cui 224 in Campania;
- che la pubblica selezione in parola, interamente organizzata a livello regionale *ex art.* 3, d.P.R. n. 140/2008, si è articolata in una prova preselettiva e poi nella procedura concorsuale vera e propria, costituita da due prove scritte e da una prova orale;
- che per la determinazione del risultato finale, espresso in centoventesimi (art. 12, punto 6, del bando), la *lex specialis* prevede l'attribuzione di determinati punteggi (anche) in considerazione dei titoli culturali e professionali autocertificati dal candidato in sede di ammissione alla selezione *ex art.* 46, d.P.R. n. 445/2000;
- che la ricorrente ha superato tutte le prove, preliminari e concorsuali, riportando il punteggio finale di 72,30, di cui punti 5,60 per titoli culturali, con collocazione al 317° posto della graduatoria di merito approvata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania mercé decreto n. 9248 del 18 dicembre 2014 (**doc. 17**);

- che l'art. 17, co. 1 *bis*, del d.l. n. 104/2013 (convertito con modificazioni in l. n. 128/2013) ha trasformato tale graduatoria di merito in graduatoria ad esaurimento;
- che con nota prot. n. 18345 del 26 agosto 2014 il M.E.F. ha autorizzato per l'a.s. 2014/2015 l'assunzione di 620 dirigenti, di cui 101 in Campania (**doc. 3**);
- che i titoli culturali posseduti dall'odierna ricorrente fondano e giustificano un punteggio parziale, in ogni caso, superiore al punteggio relativo di 5,60 e quindi con collocazione superiore in graduatoria (e, precisamente, al 69° o al 70° posto ovvero tra il 98° e il 100° posto, come in appresso specificato);
- che la prof.ssa Marro ha presentato in data 23 dicembre 2014 reclamo per correzione di errore materiale, allegando copia dei titoli rispetto ai quali si è ritenuta omessa la valutazione (**doc. 5**);
- che l'esponente sig.ra Marro Antonia, mercé ricorso notificato alle controparti *ex lege* n. 53/1994 in data 14 febbraio 2015 e depositato in data 6 marzo 2015, ha impugnato la summenzionata graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici (pubblicata con decreto del D.G. U.S.R. Campania n. 9248 del 18.12.2014) nonché i verbali della commissione esaminatrice (non conosciuti) ed ogni atto pregresso, connesso e consequenziale, chiedendone in via preliminare la sospensione per i motivi dedotti in ricorso;
- che, proposta – contestualmente al deposito dell'atto introduttivo – istanza di fissazione di udienza, la discussione della domanda cautelare fu fissata per la camera di consiglio del 25 marzo 2015;

- che alla predetta udienza del 25 marzo 2015 fu richiesto e concesso un breve rinvio onde consentire l'acquisizione di ulteriore documentazione e l'articolazione di finali difese per replicare alle considerazioni espresse dall'Amministrazione costituitasi l'ultimo giorno utile prima dell'udienza;
- che in data **2 aprile 2015** è stato pubblicato il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania, prot.n. AOODRCA. 3355 del **1° aprile 2015**, con cui è stata approvata la nuova graduatoria del concorso bandito con Decreto del Direttore Generale del personale scolastico del 13 luglio 2011 (**doc.ti 18, 18bis, 18ter**);
- che, in particolare, tale nuova graduatoria (in base alla quale l'odierna ricorrente risulta ora collocata al 319° posto e non più al 317°) è stata motivata con riferimento all'accoglimento di alcuni dei reclami per errore materiale proposti da numerosi candidati (oltre 400, secondo quanto riportato dallo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nella nota difensiva depositata dal M.I.U.R. a corredo del proprio atto di costituzione nel presente giudizio);
- che la sig.ra Marro Antonia, anche alla luce della documentazione depositata dall'amministrazione nel presente giudizio, avrebbe dovuto ottenere, per titoli culturali, un punteggio di 11 (ovvero, in via graduata, di 10) anziché di 5,60, con una conseguente differenza in difetto di punti 5,40 (ovvero di 4,40);
- che, pertanto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di un **punteggio totale di 77,70** ovvero di **76,70** (*i.e.* 72,30 riconosciuti + 5,40 ovvero 4,40) con conseguente collocazione **tra il 69° e il 70° posto** in

graduatoria, nel primo caso, ovvero **tra il 98° ed il 100° posto**, nel secondo caso;

- che, pertanto, la nuova graduatoria approvata con decreto del D.G. U.S.R. per la Campania prot. n. AOODRCA. 3355 del 1° aprile 2015 è illegittima per i seguenti

### **MOTIVI**

ECCESSO/SVIAMENTO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – MANIFESTA  
INGIUSTIZIA – CARENTE MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA.  
TRAVISAMENTO DEI FATTI

**A)** In via preliminare, si ribadiscono – in aggiunta alle ragioni illustrate nel prosieguo del presente lavoro – i motivi in fatto ed in diritto già esposti in sede di ricorso introduttivo e che abbiansi nel presente atto ripetuti e trascritti.

I vizi che affettano la graduatoria già impugnata e che determinano l'errata attribuzione del punteggio in danno della candidata ricorrente, non risultano affatto emendati nella nuova graduatoria, con la quale, anzi, essi si perpetuano.

Per tale graduatoria, quindi, valgono – anche in via autonoma – tutti i rilievi invalidanti già constatati in relazione alla prima graduatoria.

\* \* \*

**B)** Con riferimento segnatamente al profilo dell'eccesso/sviamento di potere, è agevole constatare, sulla base della premessa del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio regionale in data 1° aprile 2015, che la

nuova graduatoria in contestazione è stata resa a seguito della valutazione soltanto di alcuni reclami di vari candidati.

In vero, la pubblicazione di una nuova graduatoria – con cui vengono ripetuti i medesimi errori denunciati in ricorso – in pendenza di vari procedimenti giurisdizionali (tra cui quello iniziato dalla sig.ra Marro Antonia) sortisce l'effetto sostanziale di 'ostacolare' il naturale corso dei procedimenti stessi, impedendo o ritardando il richiesto pronunciamento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Ciò è vieppiù aggravato dal fatto che, da un lato, il Ministero dell'Istruzione è per procedere all'assunzione di 101 dirigenti in Campania attingendo dalla graduatoria *de qua* e, dall'altro lato, che sussistono ancora numerosi reclami - tra i quali quello della ricorrente - su cui l'Amministrazione convenuta è tenuta a pronunciarsi, essendo stati proposti, come si rammentava innanzi, più di 400 ricorsi amministrativi (ancora pendenti) sia da parte di candidati che hanno chiesto l'intervento dell'Autorità giudiziaria sia da parte di candidati che ha contestato la graduatoria solo in via amministrativa.

I fondamentali canoni di ragionevolezza, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, pertanto, se correttamente intesi, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione – conscia della pendenza di moltri altri ricorso amministrativi – a rendere una finale graduatoria solo all'esito della valutazione di tutti i reclami amministrativi, in tal modo rendendo possibile, altresì, il pronunciamento da parte del T.A.R. e l'enunciazione delle regole cui la stessa Amministrazione avrebbe poi dovuto **conformarsi**, prevenendo ulteriori ricorsi, motivi aggiunti e contestazioni in via amministrativa da parte dei candidati, con grave

pregiudizio, sia per i medesimi, sia per la stessa Amministrazione procedente.

È chiaro, infatti, che l'esame dei reclami non ancora considerati rischia concretamente – com'è dimostrato dalla recente pubblicazione di una nuova graduatoria, scaturita giustappunto dall'accoglimento di vari reclami – di generare ulteriori graduatorie e con esse ulteriori ritardi ed incertezze in punto ai diritti di ciascun candidato idoneo, come la sig.ra Marro, ed alla legalità di tutti gli atti successivi della parte pubblica, inclusi i prossimi ruoli dirigenziali da attribuirsi in Campania.

\* \* \*

**C)** In base alle prescrizioni del bando (e, in particolare, della 'tabella' in esso contenuta e richiamata) ed all'autocertificazione dei titoli culturali (**doc. 19**) ricevuta dall'Amministrazione procedente a norma dell'art. 12, punto 3, lett c, del cennato bando concorsuale, la sig.ra Marro avrebbe avuto diritto, con riferimento a ciascuno dei titoli posseduti ed autocertificati, alla valutazione ed al conseguente riconoscimento del punteggio (per titoli culturali) di 11, specificato come segue:

i.- laurea con votazione 103/110 (**doc. 6**): categoria 1 della tabella contenuta nel bando concorsuale - **punti 1**;

ii.- master universitario di secondo livello di durata annuale (corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti), con esame finale individuale, dal titolo "*Dirigere la scuola nella società complessa*" (**doc. 7**): categoria 2, lett. d) della tabella - **punti 3,50**;

iii.- c.d. 'corso di perfezionamento' (*rectius*: master) universitario, con esame finale individuale, in scienze dell'educazione dal titolo "*Dinamiche*



relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento” (**doc. 9**), di durata annuale (1500 ore e 60 crediti formativi universitari); categoria 2, lett. e) della tabella - **punti 2**;

iv.- c.d. ‘corso di perfezionamento’ (*rectius*: master) universitario di durata biennale, con esame finale individuale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti, in “Progettazione di interventi mirati nelle scienze dell’educazione” (**doc. 8**): trattasi di master in scienze dell’educazione attributivo, secondo la categoria 2, lett. e) della tabella, di **punti 2**;

v.- c.d. ‘corso di perfezionamento’ (*rectius*: master) universitario, con esame finale individuale, in scienze dell’educazione, di durata annuale (e quindi di 1500 ore e 60 crediti *ex art.* 5, d.m. n. 509/1999 e d.m. 270/2004) dal titolo “*Didattica e nuove tecnologie*” (**doc. 10**): categoria 2, lett. e) della tabella - **punti 2** (la candidata, in vero, in sede di inoltro della domanda via *web*, ha autonomamente collocato tale titolo nella categoria 2, lett. f) della tabella, ossia “*altro master*”, attributivo di punti 1 );

vi.- corso di formazione, come ‘formatrice’, dal titolo “*la patente del computer per i ragazzi*” (**doc. 11bis**) della durata di 50 ore, compiuta su incarico (quale esperto esterno) dell’Istituto statale De Sanctis di Cervinara (AV): categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,15**;

vii.- corso di formazione, in qualità di discente per 48 ore, intitolato “*Autosat – la Scuola dell’autonomia*” (**doc. 11**), organizzato dall’Istituto statale d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” nell’anno scolastico 2000/2001: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10**;

viii.- corso di formazione, come discente, progettazione P.O.N. dal titolo “*Reti didattiche*” (**doc. 20**), obiettivo ‘D’ (“*Accrescere la diffusione, l’accesso, e*

*l'uso della società dell'informazione nella scuola*”), azione 1 (“*Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione*”), presso I.P.S.C.T. “S. Pertini” di Afragola: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10**;

ix.- corso di formazione, come ‘discente’ per 30 ore, in tema di interventi per le pari opportunità, su “*Differenze di genere e nuova identità professionale*” e organizzato dall’Istituto scolastico statale I.P.S.C.T. ‘*Sandro Pertini*’ di Afragola: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10**,

x.- corso di formazione, come discente, contro la dispersione scolastica, anno scolastico 1999/2000, sottoprogramma 9, modulo 2° (**doc. 21**), presso I.P.S.C.T. “S. Pertini” di Afragola: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10**;

xi.- corso di formazione, come discente, contro la dispersione scolastica, anno scolastico 1998/1999, modulo 8° (**doc. 21, cit.**), presso I.P.S.C.T. “S. Pertini” di Afragola: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10**;

xii.- corso di formazione, come discente, contro la dispersione scolastica, anno scolastico 1996/1997, sottoprogramma 9, modulo 2° (**doc. 21, cit.**), presso I.P.S.C.T. “S. Pertini” di Afragola: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10**;

xiii.- corso di aggiornamento “*Il comportamento individuale e di relazione: il ruolo del docente nella scuola per una comunicazione efficace ed una relazione positiva*” (**doc. 22**), a. s. 1996/1997, presso I.P.S.C.T. “S. Pertini” di Afragola: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10**;

xiv.- corso di formazione, come discente, dal titolo “*Autosat – Multimedia@Scuola*” (**doc. 23**), nell’anno scolastico 2000/2001, presso

I.P.S.C.T. “S. Pertini” di Afragola: categoria 2, lett. g) della tabella - **punti 0,10.**

-- La partecipazione a corsi di formazione (di cui alla categoria 2, lett. g) della tabella, indicati sopra dal punto *vi* al punto *xiii*) consente – secondo tabella – l’attribuzione di un punteggio massimo di 0,50 e per cui, considerato che gli anzidetti titoli sono specificamente individuati nella surrichiamata dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa a norma dell’art. 12, punto 3, lett. c) del bando di concorso (e novellamente documentati nella presente sede giudiziaria), la somma dei punteggi per ciascuno di essi prevista dallo stesso bando è pari a **11,00** (ovvero a 10, ove il titolo di cui al punto *v* si ritenesse valutabile per punti 1 anziché 2).

Ne discende la sicura omissione di valutazione di alcuni dei titoli comprovati dalla candidata all’atto della partecipazione al concorso *de quo*, tanto più che la stessa Commissione – come si evince dalla documentazione depositata dall’Amministrazione – ha ritenuto il corso o il master di durata annuale di per sé comprensivo di 1500 ore e 60 crediti formativi universitari.

In altri termini, i titoli – secondo le stesse deduzioni del M.I.U.R. e il verbale della Commissione del 21 ottobre 2014 (in atti) – sono valutabili come attributivi di 1500 ore e 60 crediti anche quando ciò non sia espressamente indicato nel titolo stesso, purché esso enunci la durata **annuale** del master, (durata annuale) che si ritiene – dalla stessa Commissione – implicare l’attribuzione di 1500 ore e 60 crediti. E’ quindi contraddittorio, rispetto all'utilizzo del suddetto criterio (che autorizza la **deduzione** dei requisiti del titolo, ossia il fatto che esso sia

attributivo di 1500 ore e 60 crediti formativi universitari anche quando ciò non sia espressamente riportato nel titolo *de quo*), il ritenuto "*obbligo del candidato di dichiarare la natura del Master in Scienze dell'Educazione*" (cui sono riconosciuti 2 punti) al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso (cfr. foglio di deduzioni del MIUR, pag. 2, ult. rigo e pag. 3, primo rigo).

A tal riguardo, infatti, si osserva:

a) Anzitutto, siffatto 'obbligo' non è previsto dal bando (cfr. art.li 4, 5 e 12 del bando);

b) inoltre e soprattutto, il dovere di collaborazione (per altro, richiamato dallo stesso art. 12, punto 4, secondo periodo, del suddetto bando), avrebbe imposto alla P.A. di consentire ai candidati di 'integrare' le rispettive dichiarazioni, considerato, da un lato, le conseguenze radicali che si vogliono (irragionevolmente ed illegittimamente) attribuire alla mancanza di tale dichiarazione (cioè la non valutabilità del titolo) e, dall'altro lato, la conformità della domanda di ammissione in ogni sua parte alle prescrizioni (espresse) della *lex specialis*.

c) Come si accennava innanzi, infine, l'esclusione di taluni titoli per il fatto che il candidato non li abbia chiamati 'Master in Scienze dell'educazione', è in contraddizione col criterio, unanimemente riconosciuto dai membri della Commissione, di considerare come attributivo delle ore e dei crediti previsti nella tabella allegata al bando anche quei titoli che tale espressa indicazione non contengano né di per sé né per dichiarazione del candidato.

Così come i crediti e le ore comprese nel titolo (sebbene questo non le espliciti, prevedendo solo la durata annuale del master), infatti, anche la natura di 'Master in Scienze dell'educazione' è **deducibile** dal contenuto del titolo e, del resto, non si può certo ritenere che un titolo sia un "Master in Scienze dell'Educazione" perché lo dichiara il candidato: in altri termini e con espressione icastica, il fatto che un determinato titolo sia un "Master in Scienze dell'Educazione" non dipende dal candidato ma dalla Commissione (!) e ciò anche all'esito dell'esercizio del dovere di collaborazione, come innanzi chiarito

-- Non meno importante è considerare che le controdeduzioni del M.I.U.R. non giustificano, comunque, la mancata valutazione (omessa del tutto !) di alcuni master e corsi professionali posseduti dalla candidata, dalla medesima dichiarati (e specificati in sede autocertificazione: **doc. 19, cit.**) e comprovati (mediante allegazione in copia conforme al reclamo, sul quale non si è ancora deciso) in sede concorsuale.

Tali master e corsi di formazione risultano da documenti, tra cui la dichiarazione sostitutiva resa *ex art.* 12 del bando di concorso, che **hanno un contenuto specifico e dettagliato, di modo che già dalla relativa *cartula* - in cui è riportato il nome del corso, la sua durata, e l'argomento trattato** (nonché l'indicazione dell'esame finale ed il suo superamento da parte della candidata) - **è possibile desumere la relativa natura, compresa quella di Master in Scienze dell'Educazione** (con riferimento ai titoli di cui ai superiori punti *iii*, *iv* e *v* del paragrafo C).

L'originario ricorso giurisdizionale della prof.ssa Marro, a sua volta, contiene per ciascun titolo posseduto, l'illustrazione dei motivi per i quali tale titolo va inquadrato in una specifica 'casella' tra quelle enunciate nella tabella allegata al bando e fatta propria dalla Commissione, come criterio di valutazione dei titoli culturali.

A tali motivi, pertanto, si rinvia, confidandosi nell'accoglimento del ricorso come integrato dai presenti motivi aggiunti e così nel conseguente annullamento, previa sospensione, altresì, della nuova graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA. 3355 del 1° aprile 2015.

**D) Illegittimità' derivata.**

Gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti sono illegittimi anche in via derivata in ragione dello stretto nesso di presupposizione e consequenzialità tra i provvedimenti gravati. I profili di illegittimità della valutazione dei titoli di studio della ricorrente, censurati nel ricorso introduttivo, si riverberano integralmente sull'ultima graduatoria impugnata.

\* \* \*

***Istanza di sospensione.***

Il *fumus* è, ancora una volta, evidente. Il danno è gravissimo, in quanto, come già rilevato in sede di ricorso introduttivo, l'esatta attribuzione del punteggio da parte della Commissione avrebbe consentito alla ricorrente di venire assunta immediatamente, a mente della suddetta autorizzazione ministeriale (nota prot. M.E.F. n. 18345 del 26 agosto 2014), nonché di

partecipare alle assunzioni immediatamente successive a quelle già iniziate, previste fino ad esaurimento *ex art. 17, co. 1 bis*, del d.l. n. 104/2013 (convertito con modificazioni in l. n. 128/2013), considerato, per altro, che v'è la concreta probabilità che ulteriori assunzioni siano autorizzate, altresì, per l'anno scolastico 2015/2016 già a partire dal prossimo settembre 2015.

A tal riguardo, si osserva che la sig.ra Marro ha apoditticamente ricevuto un punteggio – per titoli culturali – di 5,60 (anche in base alla più recente graduatoria), laddove ella avrebbe avuto diritto ad un punteggio di **11** ovvero di 10 nella denegata ipotesi indicata *sub C, v)* del presente atto.

Conseguentemente, considerata la differenza di 5,40 ovvero di 4,40 punti tra quanto spettante in diritto e quanto, invece, in fatto riconosciuto, la ricorrente– in base all'ultima delle impugnate graduatorie – avrebbe conseguito un **punteggio totale di 77,70** ovvero di **76,70** (*i.e.* 72,30 riconosciuti + 5,40 ovvero 4,40) con conseguente collocazione **tra il 69° e il 70° posto** in graduatoria, nel primo caso, ovvero **tra il 98° ed il 100° posto**, nel secondo caso.

In ognuno di tali ultimi casi, quindi, la Marro si sarebbe collocata nei primi **101** candidati idonei, immediatamente assumibili. (**doc. 3**).

--§-- --§-- --§--

Ci si avvale della documentazione già prodotta col ricorso introduttivo (da intendersi novellamente acquisita mercé il presente atto) e ad integrazione di tale documentazione si depositano – con numerazione progressiva rispetto all'indice in atti – i seguenti documenti:

18.- copia D.D.G. U.S.R. Campania, prot. n. AOODRCA. 3355 del 1° aprile 2015;

18<sup>bis</sup>.- copia graduatoria approvata mercé il decreto D.G. di cui al capo che precede;

18<sup>ter</sup>.- pubblicazione della graduatoria di cui al superiore documento 18 in data 2 aprile 2015;

19.- copia – con originale dell’A/R della relativa spedizione postale – della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa a norma dell’art. 12 del bando di concorso;

20.- copia attestato del corso “*Reti didattiche*” in data 11 giugno 2010;

21.- copia certificato reg. cert. n. 1459 del 2 aprile 2015 (corsi di formazione contro la dispersione scolastica per vari anni scolastici);

22.- copia attestato del Provveditorato agli studi di Napoli in data 18 febbraio 1997;

23.- copia attestato corso di formazione “*Autosat – Multimedia@Scuola*” dell’Istituto I.S. “*Luigi Einaudi*” di Cervinara (AV).

\* \* \*

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato, si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile, sicché ad esso si conforma il versamento del relativo contributo unificato.

Cervinara – Napoli, 13 aprile 2015.

Avv. Pasquale Gervasi



Relata di notificazione ai sensi della L. n. 53/1994.

Io sottoscritto Avv. Pasquale Gervasi, giusta autorizzazione *ex art.* 7, L. n. 53/94 da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data 29 giugno 2012, ho notificato, in nome e per conto della sig.ra Antonia Marro, il suesteso ricorso a: **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI**, quale procuratore costituito e difensore domiciliatario *ex lege* del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica *pro tempore* nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con sede in (80100) Napoli alla Via A. Diaz, n. 11 e tanto ho fatto, previa iscrizione al n. 63 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di copia che attesto conforme al suo originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76491815505-7 spedita dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data come da timbro postale a margine

- avv.ti **Maria ANNUNZIATA, Anna Pina MICUCCIO e Gaetano PAOLINO**, quali procuratori costituiti e difensori della controinteressata sig.ra Mannarelli Carmela, con la quale **elettivamente domiciliano presso l'avv. Eugenio Pappa Monteforte in Napoli alla Via Stendhal, n. 11** e tanto ho fatto, previa iscrizione ai n.ri 64, 65 e 66 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di n. 3 copie – una per ciascuna dei suddetti procuratori e difensori – che attesto ognuna conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandate a/r rispettivamente n. 76491815506-8, n. 76491815507-9, n. 76491815508-0, spedite dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data come da timbro postale a margine

- avv.ti **Maria ANNUNZIATA, Anna Pina MICUCCIO e Gaetano PAOLINO**, quali procuratori costituiti e difensori della controinteressata sig.ra Morese Rosalba, con la quale ***ex lege* domiciliano presso la Segreteria T.A.R. in Napoli alla Piazza Municipio, n. 64** e tanto ho fatto previa iscrizione ai n.ri 67, 68 e 69 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di n. 3 copie – una per ciascuna dei suddetti procuratori e difensori – che attesto ognuna conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, **con raccomandate a/r rispettivamente n. 76491815509-1, n. 76491815504-6 e n. 76491815503-4**, spedite dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data come da timbro postale a margine

- avv.ti **Maria ANNUNZIATA, Anna Pina MICUCCIO e Gaetano PAOLINO**, quali procuratori costituiti e difensori della controinteressata sig.ra Morese Rosalba, con la quale **elettivamente domiciliato in Salerno alla Piazza Sant'Agostino, n. 29** e tanto ho fatto previa iscrizione ai n.ri 70, 71 e 72 del Registro Cronologico in mio possesso, mercé invio ivi di n. 3 copie – una per ciascuna dei suddetti procuratori e difensori – che attesto ognuna conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, **con raccomandate a/r rispettivamente n. 76491815502-3, n. 76491815501-2 e n. 76491815500-1**, spedite dall'Ufficio Postale di Cervinara Centro in data come da timbro postale a margine

Cervinara, 13 aprile 2015.

Avv. Pasquale Gervasi